**Spedizioni nazionali non assicurate**

Il risarcimento o l'indennizzo segue le normative legali, il contratto con la sede della società Soluzione Spedizioni Srl e le Condizioni Generali del Contratto, consultabili su www.spedizioniprime.it.

In caso di perdita o danneggiamento, il risarcimento massimo da parte del vettore, sia sotto responsabilità contrattuale che extracontrattuale, non supererà i limiti imposti dalla legge, inclusi, a titolo esemplificativo, l'articolo 1696 del Codice Civile, la legge del 1° marzo 2005, n. 32, e il Dlgs. n. 286/2005, stabilendo un risarcimento di un euro per ogni chilogrammo del peso lordo della merce danneggiata o perduta.

Le merci delicate, se non imballate correttamente, sono trasportate a rischio del mittente. L'accettazione di tali merci dal vettore non implica assunzione di responsabilità per eventuali danni o rotture.

Qualsiasi reclamo contro il vettore decade con la consegna al destinatario senza riserve scritte specifiche o, per danni non immediatamente evidenti, senza comunicazione scritta entro i termini legali.

Sono esclusi da indennizzi i beni non trasportabili elencati nelle Condizioni Generali del Contratto. Secondo l'art. 1694 del Codice Civile, si considerano casi fortuiti eventi quali furto, rapina, incendio e scoppio di pneumatico.

Il risarcimento o l'indennizzo avverrà entro 90 giorni dalla ricezione di tutti i documenti necessari dalla società per la gestione del sinistro, salvo casi particolari che richiedano indagini più approfondite.

Per i ritardi: il vettore non è vincolato da termini fissi per la riconsegna e non è responsabile per danni causati da ritardi nella consegna. Eventuali deroghe devono essere concordate per iscritto. In tali casi, la responsabilità della società per ritardi non supererà il costo del trasporto. La società non è considerata inadempiente in caso di eventi fuori dal controllo del vettore, come dati di consegna errati o incompleti, irreperibilità del destinatario, rifiuto di ricezione, forza maggiore (es. atti di autorità, scioperi, eventi atmosferici, ecc.).

**Spedizioni nazionali assicurate**

L'assicurazione sul trasporto è valida dal momento del ritiro fino alla consegna delle merci alla destinazione finale o al ritorno al mittente, coprendo sinistri causati direttamente dalle operazioni di trasporto. La procedura di risarcimento o indennizzo è gestita dalla società con cui è stato stipulato il contratto di trasporto e la relativa polizza assicurativa. Il risarcimento o l'indennizzo è determinato entro i limiti dell'importo assicurato e in conformità alle condizioni concordate nella polizza.

**Spedizioni internazionali non assicurate**

Per le spedizioni internazionali assicurate, il risarcimento o l'indennizzo segue le normative legali, e le Condizioni Generali del Contratto, disponibili su www.spedizioniprime.it

In caso di perdita o danneggiamento, il risarcimento massimo da parte del vettore, sia sotto responsabilità contrattuale che extracontrattuale, non supererà i limiti imposti dalla Convenzione CMR (Convention Marchandises par Route), che stabilisce un risarcimento di 8,33 diritti speciali di prelievo per chilogrammo del peso lordo della merce trasportata.

Le merci delicate, se non imballate correttamente, sono trasportate a rischio del mittente. L'accettazione di tali merci dal vettore non implica assunzione di responsabilità per eventuali danni o rotture.

Qualsiasi reclamo contro il vettore decade con la consegna al destinatario senza riserve scritte specifiche o, per danni non immediatamente evidenti, senza comunicazione scritta entro i termini legali.

Sono esclusi da indennizzi i beni non trasportabili elencati nelle Condizioni Generali del Contratto. Secondo la Convenzione CMR, si considerano casi fortuiti eventi quali furto, rapina, incendio e scoppio di pneumatico.

Il risarcimento o l'indennizzo avverrà entro 90 giorni dalla ricezione di tutti i documenti necessari dalla società per la gestione del sinistro, salvo casi particolari che richiedano indagini più approfondite.

Per i ritardi: il vettore non è vincolato da termini fissi per la riconsegna e non è responsabile per danni causati da ritardi nella consegna. Eventuali deroghe devono essere concordate per iscritto. In tali casi, la responsabilità della società per ritardi non supererà il costo del trasporto. La società non è considerata inadempiente in caso di eventi fuori dal controllo del vettore, come dati di consegna errati o incompleti, irreperibilità del destinatario, rifiuto di ricezione, forza maggiore (es. atti di autorità, scioperi, eventi atmosferici, ecc.).

**Spedizioni internazionali assicurate**

L'assicurazione sul trasporto è valida dal momento del ritiro fino alla consegna delle merci alla destinazione finale o al ritorno al mittente, coprendo sinistri causati direttamente dalle operazioni di trasporto. La procedura di risarcimento o indennizzo è gestita dalla società con cui è stato stipulato il contratto di trasporto e la relativa polizza assicurativa. Il risarcimento o l'indennizzo è determinato entro i limiti dell'importo assicurato e in conformità alle condizioni concordate nella polizza.